

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 gennaio 2003

Cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01

**Astrid Hirsch e altri
contro
Banca centrale europea**

«Dipendenti – Agenti della Banca centrale europea – Art. 19 delle condizioni d'impiego – Assegno scolastico – Rifiuto di assegnazione agli agenti che non fruiscono dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 17 delle suddette condizioni – Principio di non discriminazione»

Testo completo in tedesco II - 1
Testo completo in inglese II - 27

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, nella causa T-94/01, della decisione 25 settembre 2000 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere alla parte ricorrente un assegno scolastico destinato a coprire le spese connesse alla frequenza, da parte del figlio, della scuola internazionale di Francoforte, nella causa T-152/01, della decisione 15 febbraio 2001 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere alla parte ricorrente un assegno scolastico per i suoi due figli e, nella causa T-286/01, della decisione 6 giugno 2001 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere alla parte ricorrente un assegno scolastico a favore dei suoi figli.

Decisione: Le cause T-94/01, T-152/01 e T-286/01 sono riunite ai fini della sentenza. Nella causa T-94/01: la decisione della Banca centrale europea 25 settembre 2000 è annullata; per il resto, il ricorso è respinto; la Banca centrale europea è condannata alle spese. Nella causa T-152/01: la decisione della Banca centrale europea 15 febbraio 2001 è annullata; per il resto, il ricorso è respinto; la Banca centrale europea è condannata alle spese. Nella causa T-286/01: la decisione della Banca centrale europea 6 giugno 2001 è annullata; per il resto, il ricorso è respinto; la Banca centrale europea è condannata alle spese.

Massime

*1. Dipendenti – Ricorso – Condizioni di ricevibilità – Carattere di ordine pubblico – Esame d'ufficio
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)*

*2. Eccezione d'illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l'illegittimità – Art. 19 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea
(Art. 241 CE)*

3. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione – Discrezionalità – Differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata

4. Dipendenti – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno scolastico – Beneficio riservato agli agenti che fruiscono dell'indennità di dislocazione al tasso massimo – Illegittimità

[Condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, lett. c), e 19]

1. Poiché le condizioni di ricevibilità sono di ordine pubblico, il Tribunale può esaminarle d'ufficio, conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura. Il suo controllo non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti.

(v. punto 16)

Riferimento: Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione (Racc. pag. II-761, punto 13); Tribunale 25 maggio 2000, causa T-173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-101 e II-433, punto 19)

2. L'art. 19 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, in forza del quale soltanto i membri del personale che abbiano diritto a un'indennità di dislocazione al tasso massimo hanno diritto a un assegno scolastico, costituisce una disposizione di portata generale di cui il personale della Banca centrale europea subisce le conseguenze senza poterne chiedere l'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Ciò considerato, è ricevibile un'eccezione di illegittimità sollevata contro tale norma.

(v. punti 48-50)

Riferimento: Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punto 39); Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinartz/Commissione (Racc. pag. II-1047, punto 56); Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-245 e II-777, punto 31); Tribunale 20 settembre 2001, causa T-171/00, Spruyt/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-187 e II-855, punti 53 e 62)

3. Il principio di non discriminazione o di parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tali trattamenti siano obiettivamente giustificati. In un settore rientrante nell'esercizio di un potere discrezionale, tale principio è violato allorché l'istituzione effettua una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo perseguito dalla normativa.

(v. punto 51)

Riferimento: Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Christ-Clemen e a./Commissione (Racc. pag. 2853, punto 10); Corte 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche (Racc. pag. I-2681, punto 25), e la giurisprudenza citata; Tribunale 30 settembre 1998, causa T-164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I-A-565 e II-1699, punto 49)

4. Nel sistema generale di assegni scolastici di cui fruiscono i dipendenti di ruolo e gli altri agenti delle Comunità, che la Banca centrale europea deve prendere in considerazione in forza dell'art. 9, lett. c), delle condizioni d'impiego del suo personale, detti assegni hanno lo scopo di garantire a qualunque dipendente di ruolo o agente la possibilità di provvedere all'educazione e agli studi dei figli.

In proposito, benché sia legittimo che la Banca centrale europea tenga conto del carattere generalmente più costoso, in assenza di una scuola europea, dell'educazione scolastica del figlio di un agente che fruisca dell'indennità di dislocazione al tasso massimo rispetto a quella del figlio di un agente che non fruisce di tale indennità, il fatto di subordinare la concessione dell'assegno scolastico alla riscossione della detta indennità contravviene al principio di proporzionalità e può ledere quello di parità di trattamento.

Infatti, poiché l'assegno non è forfettario, ma funzione dei costi effettivi di educazione, il nesso stabilito tra l'indennità di dislocazione, che già prende in conto gli oneri familiari a livello della determinazione del suo importo, e l'assegno scolastico corrisponde alla scelta di un criterio inadeguato rispetto allo scopo perseguito, posto che, in particolare, il costo sostenuto per la scolarità dei figli dall'agente che beneficia dell'indennità di dislocazione non è sistematicamente più elevato di quello sostenuto dall'agente che non ne beneficia, considerato che la possibilità d'integrazione armoniosa del figlio di un agente nel sistema d'istruzione pubblica, gratuito o poco costoso, del luogo in cui ha sede la Banca non è affatto necessariamente connessa allo status di tale agente sotto il profilo del diritto all'indennità di dislocazione.

Di conseguenza, l'art. 19 delle condizioni d'impiego del personale della Banca centrale europea, nella parte in cui riserva il diritto a un assegno scolastico agli agenti che fruiscano dell'indennità di dislocazione a tasso pieno, restando esclusi gli agenti che non beneficino di tale indennità, contravviene al principio di parità di trattamento ed è, pertanto, illegittimo.

(v. punti 53-72)

Riferimento: Corte 14 luglio 1983, cause riunite 152/81, 158/81, 162/81, 166/81, 170/81, 173/81, 175/81, 177/81-179/81, 182/81 e 186/81, Ferrario e a./Commissione (Racc. pag. 2357, punto 10); conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione (Racc. pag. 3109, in particolare pag. 3114, paragrafo 11)